

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **463/1990** (ECLI:IT:COST:1990:463)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **CONSO**

Camera di Consiglio del **26/06/1990**; Decisione del **26/09/1990**

Deposito del **16/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16583**

Atti decisi:

N. 463

ORDINANZA 26 SETTEMBRE-16 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 31 gennaio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona nel procedimento penale a carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero nel procedimento a carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza del 31 gennaio 1990, sollevato, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), nella parte in cui "sembra univocamente porre il principio, ribadito significativamente dal successivo art. 256 disp. att., secondo il quale la citazione a giudizio dibattimentale è consentita solo quando le fonti di prova acquisite vengano ritenute sufficienti per ottenere (ove nulla di nuovo emerga al dibattimento) l'affermazione di colpevolezza dell'imputato", così contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, invece, prescrive al "giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione (solo) per manifesta infondatezza della notizia di reato" (oltre che per improcedibilità della azione penale e per essere ignoti gli autori del reato); il contrasto sarebbe ancor più accentuato "nel procedimento per reati di competenza" pretorile, perché il giudice per le indagini preliminari presso il pretore, a differenza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale, non ha "alcun potere di pretendere una integrazione delle indagini svolte, o addirittura non svolte";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, questa Corte, con sentenza n.445 del 1990, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 554, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata per infondatezza della notizia di reato, il giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indichi con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse;

che, pertanto, il giudice a quo deve riesaminare, alla stregua del nuovo quadro normativo risultante dalla detta sentenza, l'attualità e, quindi, la concreta rilevanza della proposta questione (v., analogamente, ordinanza n. 222 del 1990);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Verona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.